GIOVANNI BOTTA

On.le Lara COMI
Email: lara.comi@europarl.europa.eu

Varazze, 30 dicembre 2010

Gentile dottoressa,

ho avuto il piacere di ascoltarla a Loano il 18 dicembre scorso, e in quella sede ho avuto con lei un breve scambio di opinioni, nel corso del quale ho preavvisato che le avrei fatto pervenire una nota a chiarimento del mio intervento. Eccola.

1.- Una riflessione preliminare: non esistono aziende di servizi capaci di mantenere invariata la qualità dell'offerta nel breve - medio termine se l'investimento iniziale non è periodicamente rinnovato. I tradizionali stabilimenti balneari italiani non fanno eccezione, anzi, la loro conduzione richiede un flusso pressoché ininterrotto di investimenti destinati a coprire esigenze di breve durata, quelle inerenti l'enorme usura e l'obsolescenza delle attrezzature dovuta:

a.- all'ambiente particolarmente aggressivo in cui si svolge l'attività balneare (incidenza dell'azione del sole e della pioggia, del mare, del vento, della salsedine, della sabbia);
b.- alle modalità di utilizzo particolarmente usuranti (necessità di montare, smontare, trasportare le attrezzature mobili, dal magazzino alla spiaggia e viceversa, due volte all'anno, all'inizio e al termine di ogni ciclo produttivo stagionale);
c.- alla necessità di adattare le attrezzature ad esigenze in costante evoluzione per motivi normativi, tecnici, di immagine e di mercato;
d.- all'uso distratto e spesso distruttivo che la clientela fa delle attrezzature di spiaggia.

Effettuare la manutenzione e il rinnovo delle attrezzature senza ritardi, cioè effettuarli nel momento in cui si rendono necessari e non oltre, è essenziale per contribuire a mantenere la qualità del servizio ai livelli richiesti dalla clientela. Questo processo, normale fino al Milleproroghe 2009, è divenuto economicamente improponibile dopo il decreto, per l'impossibilità di effettuare gli ammortamenti inerenti. Si oppongono: la scadenza del 31 dicembre 2015, ormai dietro l'angolo, e la previsione che il rinnovo delle concessioni sia soggetto a gara ad evidenza pubblica, il cui esito è imprevedibile, indipendentemente dalle regole secondo le quali si concorrerà al rinnovo della concessione. La consapevolezza di questa radicale variazione di rotta e i timori che ne derivano hanno completamente bloccato gli investimenti e continueranno a bloccarli fino a tutto il 2015, con inevitabili ripercussioni sulla qualità del turismo balneare e, conseguentemente, sul fatturato del settore e dell'indotto. Ma non è tutto: dal 1° gennaio 2016 i nuovi concessionari, se, nel loro complesso, non avranno la forza di ottenere il ripristino del vecchio sistema o l'adozione di altro equivalente, saranno posti nella identica condizione dei loro predecessori: essendo titolari di un contratto a termine, per evitare perdite di bilancio si asterranno dall'assumere impieghi onerosi e qualificanti in materiali ed attrezzature all'avanguardia, effettueranno gli investimenti minimi indispensabili e taglieranno ogni impiego assai prima della scadenza della concessione. Il ciclo si ripeterà, di rinnovo in rinnovo, fino a che gli stabilimenti balneari saranno in attività e le concessioni verranno riassegnate periodicamente attraverso gare ad evidenza pubblica. È prevedibile che questo sistema demotivi i concessionari e li renda attenti al momento dell'utile più che alla cura dello stabilimento, alla qualità delle attrezzature e del servizio, con il rischio concreto che la clientela si orienti in modo massiccio verso altre localizzazioni e differenti tipi di vacanza, destabilizzando progressivamente il settore, o ridimensionandone pericolosamente l'importanza, già minata da decenni di crisi. Per contro è opportuno ricordare che il turismo balneare italiano ha avuto il suo massimo impulso nel momento in cui il legislatore nazionale ha dato stabilità alle nostre concessioni, accordandoci dapprima il diritto di insistenza e, successivamente, il rinnovo automatico.

Sembra quindi lecito concludere che l'attività dei nostri stabilimenti - come conferma la loro storia ultracentenaria, periodo sufficientemente ampio per consentirci di trarre conclusioni attendibili - esiga continuità nella titolarità della concessione.

2.- Nel suo intervento del 18 dicembre, se ben ricordo, lei ci ha informato che molti stati europei si oppongono alle nostre richieste perché non conoscono le nostre esigenze, oppure perchè non le capiscono e, in ultima analisi, perché i nostri problemi non li riguardano. Sembra di capire che sia realmente così, perché non risulta che la normativa italiana inerente gli stabilimenti balneari prima del decreto milleproroghe 2009 configurasse restrizioni alla libertà di stabilimento e neppure che esista una reale insufficienza delle risorse naturali (leggi coste, sabbiose e non) tale da limitare il numero delle possibili autorizzazioni per stabilimenti balneari e da determinare l'applicazione dei criteri restrittivi previsti dalla Direttiva servizi. Per l'esattezza:

a.- quanto alla diritto di stabilimento ex art. 49 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, esso consiste nel divieto posto agli stati membri dell'Unione di discriminare gli imprenditori comunitari rispetto agli imprenditori locali, impedendo ai primi di costituire e gestire sul territorio nazionale un'impresa o di intraprendere una qualsiasi attività economica, applicando loro condizioni difformi da quelle adottate per i propri cittadini. Per quanto consta, l'ordinamento demaniale marittimo italiano non impediva e non impedisce in alcun modo ad un imprenditore straniero, meno che mai se comunitario, di accedere alla titolarità della concessione di uno stabilimento balneare. Certamente non lo vietava il diritto di insistenza ex art. 37 *Codice navigazione marittima*, e neppure lo vietavano e lo vietano le norme ulteriori che sono state abrogate o delle quali si è chiesta l'abrogazione. Se un imprenditore comunitario non italiano avesse acquisito la titolarità di una concessione demaniale marittima, acquistandola da un precedente concessionario, oppure acquisendola ex novo, non sarebbe stato per nulla discriminato e i diritti sanciti a favore di un imprenditore italiano gli sarebbero stati applicati senza eccezione alcuna. Forse può essere utile ricordare Karim Aga Khan IV (extracomunitario) e i suoi rapporti con la Costa Smeralda in Sardegna;

b.- quanto alla insufficienza delle spiagge rispetto alle richieste di concessione, ex articolo 12 della Direttiva servizi, la questione è del tutto marginale e può essere posta solo in termini ipotetici. Se è vero che in Italia la disponibilità di coste idonee all'esercizio di uno stabilimento balneare non è illimitata, come nulla in natura, è altrettanto vero che le coste attualmente libere da concessione sono enormemente esuberanti rispetto alle domande per insediamento di stabilimenti balneari. Certo un ipotetico aspirante concessionario demaniale marittimo non può acquisire, sulla base di un atto amministrativo, la concessione di un tratto di costa già assegnato in concessione ad altri; dovrà subentrare al precedente concessionario rilevandone la concessione a titolo oneroso, al termine di una trattativa di mercato, nella quale il prezzo di cessione corrisponde al punto d'incontro tra domanda e offerta. Tuttavia esiste piena libertà di assegnazione nei confronti dei tratti di costa liberi da concessione, a meno che non sussistano vincoli di natura non demaniale, inerenti, per esempio, un parco naturale, una riserva naturale o un'area comunque protetta, oppure vincolata da piani di utilizzazione della costa che escludano nuovi insediamenti balneari. I criteri di selezione tra candidati previsti dall'articolo 12 della Direttiva servizi sono quindi inapplicabili alla fattispecie italiana degli stabilimenti balneari.

3.- Nella stessa riunione, lei ha sostenuto che qualsiasi nostra rivendicazione effettuata in questo momento è destinata a non essere accolta in quanto tardiva. Sono d'accordo con lei nel considerare insufficiente e colpevolmente distratto l'atteggiamento dei governi italiani che si sono succeduti dal momento in cui il Trattato e la Direttiva servizi sono stati elaborati e adottati, ma questo non mi sembra pregiudichi la rivendicazione dei nostri diritti, perché la normativa europea non pone, a questo riguardo, alcun termine temporale. In sintesi i concessionari allineati su queste posizioni chiedono che sia ritirata la procedura d'infrazione aperta contro lo Stato italiano in relazione alla normativa demaniale marittima, in modo che i diritti che erano stati stabiliti in ambito nazionale a favore dei concessionari possano essere

ripristinati da norme interne con effetto retroattivo, perché coerenti con lo spirito e con la lettera del Trattato e della Direttiva Bolkestein. Se questa rivendicazione sarà superata dai fatti, la adatteremo, mantenendone invariata la sostanza. Non è neppure il caso, per ora, di parlare di istanze subordinate tendenti alla riduzione del danno che la attuale decisione comunitaria ci crea; lo faremo se perderemo la nostra battaglia, ma ora è indispensabile che ci si ponga come unico obiettivo il ritorno alla vecchia impostazione, perché qualsiasi soluzione differente è illusoria, non raggiungerà gli obiettivi che si propone e aprirà la strada a un contenzioso infinito e a soluzioni pericolose per l'intera comunità, perché l'ambiente marino è troppo ghiotto e troppo fragile per essere inquadrato nei consueti criteri dell'alta finanza, nelle sue numerose e non troppo dissimili e qualificanti accezioni. L'Unione europea è entità sovranazionale ideale prima che economica, fondata *"sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, della democrazia e dello stato di diritto"*, attenta al cittadino al punto da porre *"la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia",* come recita il Preambolo della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.* Com'è possibile che in questo ambito si pensi di modificare in corsa, sulla base di una interpretazione assurda quanto categorica, le regole stabilite da una legislazione nazionale preesistente, frutto di esperienze pluriennali e di aggiustamenti successivi, legittimamente assunta, consolidata nell'applicazione e gravida di intricate ed inestricabili conseguenze giuridiche, economiche e sociali (si pensi agli acquisti di stabilimenti balneari effettuati negli anni immediatamente precedenti il 2009 e alle valutazioni aziendali assunte come termini di riferimento nell'ambito di divisioni ereditarie effettuate nello stesso periodo)? Queste fattispecie che continuano a produrre i loro effetti anche in presenza di un quadro demaniale sostanzialmente mutato, dal quale tuttavia dipendono. Allora qual è il significato che si intende attribuire agli assunti fondamentali dell'Unione? Siamo arrivati dichiaratamente all'Europa delle banane? Se pure dovesse continuare a prevalere l'interpretazione corrente, l'elementare esigenza di mantenere la certezza del diritto dovrebbe indurre ogni parlamentare europeo a considerare come soluzione inderogabile la possibilità di deroga prevista dall'articolo 51, comma 2, del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.* Sappiamo tutti quali e quante deroghe siano state accordate per situazioni analoghe, alcune delle quali francamente difficili da comprendere nella logica comunitaria.

Lei ci ha detto che il nostro settore è stato favorito, o protetto, non ricordo bene in quali termini si sia espressa, opinione ampiamente diffusa. Noi balneari, che conosciamo i risvolti del contratto di concessione - e che valutiamo con esattezza sia gli oneri che ci sono addossati (dei quali il canone, nella maggioranza dei casi, non rappresenta certo la componente principale), sia quelli che, nel tempo, siamo stati costretti ad assumere per la latitanza dello Stato e delle istituzioni in genere, fattori tutti che ci legano quasi visceralmente all'attività che svolgiamo e al tratto di costa che ci è stato affidato - riteniamo che non esista sproporzione tra quanto ci viene accordato e il pubblico servizio in concessione che effettivamente svolgiamo. Riteniamo che esistano motivazioni economiche attendibili che giustificano il complesso delle norme contestate, mancando le quali il delicato meccanismo degli stabilimenti balneari, affinato dall'esperienza di oltre cento anni di attività, si incepperebbe irrimediabilmente. Riteniamo in particolare che le ripercussioni economiche e sociali conseguenti alla modificazione della normativa demaniale nella direzione fin qui voluta dall'Unione siano state sottovalutate, anzi, non siano state minimamente considerate, e sarebbero devastanti, tanto più se riferite al presente periodo di crisi.

Questa nota vuole essere un contributo alla soluzione della questione ed è soprattutto un atto di stima nei suoi confronti. Lei ci ha parlato con franchezza e ci ha dimostrato una disponibilità, un impegno, un'autonomia intellettuale che altre personalità politiche ci hanno sistematicamente negato. Sono certo che lei farà il possibile per aiutarci e sono a sua disposizione, se lei lo riterrà opportuno. Rifletta, la prego, sulle considerazioni che ho espresso. Il fatto che esse non siano allineate alle posizioni dei sindacati nazionali di categoria non significa che siano poco realistiche, anzi.

Grazie per l'attenzione e i più cordiali saluti e auguri.

Giovanni Botta

17019 Varazze (Savona) - cellulare: 3492567397 - email: g43i.botta@libero.it